

(N. 162)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno
(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948

Abrogazione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, conferisce — come è noto — ai prefetti anche la potestà di adottare, in caso di necessità o d'urgenza, i provvedimenti che credono indispensabili nel pubblico interesse.

La norma trae origine dall'articolo 3 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; ma, in conformità delle finalità del cessato regime, essa è stata profondamente alterata nella sua sostanza e nei suoi scopi.

L'articolo 3, infatti, del citato testo unico 4 febbraio 1915, conferendo ai prefetti la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili nei diversi rami di servizio, si riferiva esclusivamente a provvedimenti amministrativi subordinati all'osservanza delle leggi ed aveva lo scopo fondamentale di assicurare, attraverso l'intervento sostitutivo della più alta autorità governativa locale, il funzionamento degli organi preposti ai vari rami di servizio sempre nell'ambito e col rispetto dell'ordinamento legislativo.

L'articolo 19 del testo unico 3 marzo 1934, ampliando tale facoltà e affrancandola da ogni norma limitatrice, ha profondamente snaturato la finalità essenziale della disposizione originaria, rendendo possibile provvedimenti ampiamente discrezionali.

Il principio fondamentale che l'attività dell'amministrazione deve svolgersi nei limiti e secondo i precetti dell'ordinamento giuridico richiede, pertanto, che la norma di cui all'articolo 19 del testo unico 1934 venga abrogata, non potendosi consentire, in armonia con i fondamentali principi della Costituzione, che l'azione della pubblica amministrazione possa svolgersi — sia pure in connessione a particolari necessità e a situazioni di urgenza — svincolata dall'osservanza della legge.

Con l'unito disegno di legge viene richiamato in vigore l'articolo 3 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, in modo da assicurare, mercè il possibile intervento sostitutivo dei prefetti, il funzionamento dei diversi rami di servizio nell'ambito dell'ordinamento legislativo in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

È richiamato in vigore l'articolo 3 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.